



Banca di Cavola e Sassuolo Credito Cooperativo s.c.

Codice Fiscale e Partita Iva 01026240356

Iscr. Trib. Di Reggio Emilia n. 12915

Sede Legale ed Amministrativa Cavola di Toano (RE) –Via Verdi 1

Capitale Sociale e Riserve al 31.12.2011 Euro 43.338.472

Codice Abi 08623.1 – Iscritta all'albo delle Banche n. 4939

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO – CREDITO COOPERATIVO

TASSO FISSO 5,00%

20/03/2013 – 20/03/2021 ISIN IT0004904451

ARTICOLO 1 - IMPORTO E TAGLIO DEI TITOLI

Il prestito obbligazionario "Banca di Cavola e Sassuolo Credito Cooperativo – Tasso Fisso 5,00% – 20/03/2013 – 20/03/2021 – Codice ISIN IT0004904451 è emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, per un importo massimo di € 1.000.000,00. Il taglio minimo sottoscrivibile e' pari a 100.000 euro e successivi multipli di pari importo.

Il collocamento è effettuato senza l' emissione del Prospetto Informativo ai sensi del comma 1 lettera "e" dell'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche.

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Il prestito potrà essere sottoscritto presso gli sportelli della Banca di Cavola e Sassuolo Credito Cooperativo s.c. ("La Banca" o "L' Emittente") dal 18/03/2013 al 29/03/2013 , ed il suo collocamento si intende esaurito al raggiungimento dell'ammontare massimo di cui all'art.1, salvo chiusura anticipata senza preavviso.

ARTICOLO 3 - PREZZO DI EMISSIONE

Le obbligazioni sono emesse alla pari.

ARTICOLO 4 – CARATTERISTICHE DEL PRESTITO

Le obbligazioni, per conto degli obbligazionisti e sino alla scadenza del prestito, sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A. in regime di "dematerializzazione" ai sensi della normativa vigente.

Ciascun sottoscrittore riceverà pertanto un attestato sostitutivo, riportante l'importo sottoscritto, non destinato alla circolazione. Le obbligazioni saranno mantenute costantemente in forma di scrittura contabile, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo V D.Lgs 213/98 ed al Regolamento congiunto CONSOB / Banca d'Italia del 22/02/2008.

ARTICOLO 5 - DURATA

Il prestito avrà durata di 96 mesi, che decorrono dal 20/03/2013 e sarà rimborsato, salvo quanto previsto dal successivo art. 6, alla pari in data 20/03/2021.

ARTICOLO 6 - RIMBORSO ANTICIPATO

Non previsto.

ARTICOLO 7 – RIMBORSO E PAGAMENTO CEDOLE

Il pagamento delle cedole mensili scadute, nonché i rimborsi del prestito alle scadenze, avranno luogo presso le filiali della Banca e potranno essere disposti anche mediante accredito in conto corrente. Qualora il pagamento risultasse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia luogo ad una maggiorazione degli interessi corrisposti.

L'ultima cedola di interessi è pagabile il giorno della scadenza del prestito .

ARTICOLO 8 – GODIMENTO, INTERESSE E RENDIMENTO

Il prestito ha godimento a partire dal 20/03/2013, gli interessi, pari al 5,00% annuo lordo, saranno pagati mensilmente per tutta la durata dell' obbligazione in via posticipata al giorno 20 di ogni mese, con la prima cedola al 20/04/2013 e l'ultima al 20/03/2021, giorno di scadenza dell'obbligazione.

Qualora il pagamento degli interessi cada in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso sarà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia luogo a maggiori interessi.

ARTICOLO 9 - TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui (l'obbligazione) è divenuta rimborsabile.

ARTICOLO 10 - REGIME FISCALE

In base alla normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 239/96 e D.Lgs 461/97) agli interessi, premi ed altri frutti sulle (obbligazioni) si applica l'imposta sostitutiva pari al 20,00%.

Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli, saranno applicabili le disposizioni del citato D.Lgs. 461/97. Le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi, i premi e gli altri frutti, saranno a carico dei possessori di titoli e dei loro aventi causa.

ARTICOLO 11 – GARANZIE

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell' Emittente. Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

ARTICOLO 12 - VARIE

La sottoscrizione del presente prestito comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel Regolamento. Tutte le comunicazioni agli (obbligazionisti) saranno effettuate mediante avviso esposto nei locali della Banca aperti al pubblico.

ARTICOLO 13 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, o con il presente regolamento, è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.

ARTI. 14 – TASSI E RENDIMENTI FINANZIARI – INDICAZIONI AI FINI DELLA TRASPARENZA.

Il tasso effettivo annuo lordo di interesse è pari al 5,11% (4,07% netto).

ARTICOLO 15 – INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL'OPERAZIONE.

L'investimento comporta gli elementi di rischio propri di un investimento obbligazionario per quanto riguardo l'esigibilità del capitale comunque garantito (Rischio di tasso e rischio emittente).

RISCHIO EMITTENTE

Acquistando il presente titolo si diventa finanziatori dell'emittente, assumendo il rischio che questi non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al pagamento delle cedole e/o al rimborso del capitale.

RISCHIO LIQUIDITA'

Qualora l'investitore desiderasse procedere alla vendita del titolo prima della scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel liquidare l'investimento e conseguentemente otterrebbe un valore inferiore a quello originariamente investito.

RISCHIO DI TASSO E DI MERCATO

Le fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato si ripercuotono sui rendimenti , e quindi sui prezzi delle obbligazioni a tasso fisso, in maniera più accentuata quanto maggiore è la loro vita residua (inteso come periodo di tempo che deve trascorrere prima del rimborso). Variazioni al rialzo dei tassi di interesse di mercato nel corso della vita delle obbligazioni di cui al presente regolamento, in particolare, si ripercuoterebbero sul prezzo di mercato del titolo determinandone, a parità delle altre condizioni, la diminuzione. Qualora, in presenza di tali sfavorevoli variazioni dei tassi di mercato, l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza, il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare non in linea con quello ipotizzato dall'Emittente nel presente Regolamento nel caso di mantenimento fino alla scadenza naturale